

Disegno di legge n. 590 del 28.05.05 (cofirmatario)

## **Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il dibattito in corso nel nostro Paese, ed anche in Sicilia, circa l'avvio di iniziative politico-legislative ed amministrative, volte a semplificare significativamente l'apparato pubblico, riscuote consensi sempre maggiori nell'opinione pubblica, tra le forze sociali ed il mondo dell'imprenditoria privata.

Il Gruppo parlamentare della Margherita, con il presente disegno di legge, inizia la campagna di soppressione degli enti inutili, anche in attuazione dell'ordine del giorno n. 20, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 16 del 18 ottobre 2006, completamente disatteso dal Governo. Con tale provvedimento è stato impegnato il Governo ad avviare una complessiva riorganizzazione degli enti operanti nella Regione, con particolare riferimento alla soppressione dell'ESA, dei consorzi di bonifica, degli ATO idrici e rifiuti, nonché con la riforma delle ASI, degli istituti autonomi case popolari e delle camere di commercio'.

Pur con diverse motivazioni politiche e giuridiche, la razionalizzazione di enti ed uffici è considerata prioritaria, non solo per innescare un serio meccanismo di risanamento dell'economia e delle finanze pubbliche, ma anche per realizzare modelli ed assetti organizzativi davvero finalizzati alla crescita economica e sociale.

L'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è, in tale ottica, uno dei primi enti la cui permanenza nell'ordinamento non trova più giustificazione.

Istituito con legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, quale ente strumentale della Regione, attua le politiche nel comparto agro-alimentare con l'obiettivo di incrementare la produttività, eliminare gli squilibri zionali e innalzare i redditi da lavoro della popolazione agricola. Altre funzioni sono state assegnate con leggi successive. Tra queste l'attuazione della riforma agraria di cui alla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e l'assistenza tecnica prevista dall'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73.

L'esperienza ed i risultati, che sono sotto gli occhi di tutti, dimostrano come l'E.S.A. non abbia saputo attuare gli obiettivi contenuti nella legge istitutiva o lo abbia fatto solo parzialmente.

Operando una breve disamina dell'operato dell'ente nei vari settori di competenza, si deve innanzitutto registrare lo stato ancora parziale di attuazione

---

delle leggi di riforma agraria, ad oltre cinquanta anni dalla loro entrata in vigore.

Della superficie totale conferita, soltanto il 65 per cento è stato assegnato in proprietà all'avente diritto, il 28 per cento risulta assegnato ma non ancora riscattato o affrancato. La parte residua, che comprende dai 15 mila ai 18 mila ettari, è oggetto di contenzioso o è occupata abusivamente o si trova in stato di abbandono. Va sottolineato come la ratio che ha ispirato la legge di riforma agraria, pur rilevante in quel frangente storico, è ormai superata, se è vero che l'Unione europea, viceversa, eroga contributi per la ricomposizione fondiaria.

Altri settori di intervento dell'ESA, quali l'assistenza tecnica, evidenziano una sovrapposizione di competenze con gli uffici dell'Assessorato che crea soltanto una duplicazione funzionale e il non ottimale utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale spreco di risorse pubbliche trova il proprio apice nella gestione dell'attività di meccanizzazione agricola per conto terzi tramite l'apposito servizio. La struttura amministrativa comprende una sede centrale a Palermo, otto centri organizzativi e alcuni nuclei operativi periferici. L'attività in questione non appare, tuttavia, conforme alle reali esigenze dell'agricoltura poiché il parco macchine è vetusto e non conforme alle norme sulla sicurezza del lavoro. Delle 23 trattrici utilizzabili, il 50 per cento è stato costruito prima del 1995 e il servizio ha un riscontro limitato, tanto che i proventi dell'attività nel 2006 sono pari allo 0,29 per cento dello stanziamento regionale e allo 0,17 per cento della spesa prevista per le sole giornate lavorative. Il servizio ha in forza 146 unità lavorative di ruolo e 24 operai a tempo indeterminato (O.T.I.), ai quali vanno aggiunti i 576 operai stagionali cui la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, ha assicurato le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative. Solo il 12 per cento di questo personale è utilizzato per i lavori meccanici, mentre il personale in esubero è stato adibito ad altri servizi dell'ESA o a lavori di pubblica utilità presso altre amministrazioni che ne hanno fatto richiesta, e senza alcun ritorno economico per l'ESA. La somma di 6.800 milioni di euro stanziata per la campagna di meccanizzazione 2006 è, peraltro, del tutto insufficiente per la copertura finanziaria e per lo svolgimento delle 179 giornate.

Con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è stato istituito presso l'ESA, ma con gestione separata, il fondo di rotazione per l'erogazione del credito in favore dei coltivatori diretti o braccianti agricoli che si dedicano abitualmente alla lavorazione della terra o all'allevamento del bestiame.

Attualmente l'attività di finanziamento si è quasi esaurita e il fondo di rotazione gestisce la sola attività di recupero crediti, anche perché con varie normative il credito agrario è stato assegnato ad

---

altri istituti di credito di gran lunga più attrezzati ed efficienti. Infatti, la mancanza di nuovi finanziamenti, la decurtazione di parte del capitale operata con numerose leggi regionali, l'utilizzo di software di contabilità obsoleti nonché il lentissimo recupero dei capitali prestati hanno reso la gestione del fondo difficoltosa e poco efficiente. Non vi sono nemmeno dati ufficiali precisi circa l'effettiva consistenza del capitale, che presuntivamente si può quantificare in circa trentacinque milioni di euro. Occorre, poi, precisare che l'attività del fondo non appare conforme alla normativa comunitaria in materia di concorrenza sleale.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto, che anche il fondo di rotazione dell'ESA abbia esaurito la propria ragion d'essere e vada sciolto senza indugi.

Il legislatore regionale, con l'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ha tolto all'E.S.A. le competenze in materia di bonifica, assegnandole all'Agenzia regionale delle acque e rifiuti, con conseguente trasferimento di fondi di bilancio e transito del personale in posizione di comando. In seguito a tale legge, sono trasferite all'Agenzia dighe ed opere idrauliche connesse, nonché i beni mobili e immobili e tutto quanto di pertinenza.

Anche le competenze in tema di edilizia e viabilità sono state via via sottratte all'ESA e trasferite ai comuni e alle province.

In conclusione, l'ESA è oggi un ente svuotato delle proprie competenze più rilevanti e non in grado di operare in favore dell'agricoltura in un contesto socio-economico completamente mutato rispetto al momento della sua istituzione.

I fondi destinati all'ESA per il 2007, seppur decurtati rispetto alla dotazione degli anni precedenti, ammontano a ben 34,6 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'attuazione dei compiti istituzionali, e 8,6 milioni per la campagna di meccanizzazione agricola. Non vi è dubbio che tali somme possono essere poste al servizio dell'agricoltura con modalità differenti e maggiormente efficaci.

Il presente disegno di legge traccia un percorso lineare e, soprattutto, rapido per la soppressione dell'ente, dettando i tempi e le modalità.

Il personale, che comprende circa seicento unità, transita nei ruoli dell'Amministrazione regionale e viene trasferito presso gli uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste.

In relazione al fondo di rotazione, si prevede una norma specifica, in considerazione della sua natura giuridica, con la nomina di un commissario liquidatore che accerti la consistenza dei crediti e debiti e, soprattutto, chiuda l'enorme contenzioso accumulato

---

negli anni.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo

1. L'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.), istituito con legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, è soppresso a far data dal 31 dicembre 2007.

2. Entro trenta giorni da tale data, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente, emana il decreto di scioglimento.

3. Il personale in servizio dell'E.S.A. è trasferito presso i competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste e/o presso gli uffici distaccati del medesimo Assessorato e mantiene lo status giuridico ed economico di provenienza.

4. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'E.S.A. è acquisito al patrimonio della Regione.

Art. 2.

Commissario liquidatore

1. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore, scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura e le foreste.

2. Il commissario cura la ricognizione del patrimonio immobiliare conferito ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, e la sua assegnazione definitiva anche con la stipula di transazioni.

3. Il commissario, entro due anni dalla nomina, presenta il rendiconto contabile corredato da una relazione finale sull'attività svolta.

Art. 3.

Fondo di rotazione

1. Il fondo di rotazione dell'ESA, istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è soppresso a far data dal 31 dicembre 2007.

2. Entro trenta giorni da tale data, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, nomina un commissario liquidatore, scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura e le foreste.

3. Il commissario cura le operazioni di liquidazione e di chiusura del contenzioso esistente anche con la stipula di transazioni.

4. Entro dodici mesi dal suo insediamento, il

---

commissario presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il rendiconto contabile corredato della relazione sull'attività svolta.

5. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, approva il rendiconto e la relazione e dichiara chiusa la liquidazione del fondo di rotazione.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---